

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

162° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1719) *LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(4573) *GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato, previo stralcio degli articoli da 1 a 7, con il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore

degli *ex* pugili in condizioni di disagio economico»)

* PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 10
BEVILACQUA (AN)	3
* GERMANÀ (Forza Italia)	9, 10
* TONIOLLI (Forza Italia), relatore alla Commissione	3

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1719) LAVAGNINI ed altri: Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili

(4573) GERMANÀ ed altri: Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica

(Discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato, previo stralcio degli articoli da 1 a 7, con il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili in condizioni di disagio economico»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili», di iniziativa dei senatori Lavagnini, Cecchi Gori, Iuliano, Fusillo, Pasquali, Bosi, Curto, Camo, Rescaglio, Veraldi, Dentamaro, Mundi, Misserville, Bianco, Bettamio, Erroi, Pedrizzi, Manieri, Mazzuca Poggiolini, Bertoni, Corsi Zeffirelli, Gasperini, Costa, Giaretta, Nava, Cozzolino, Bedin, Carpinelli, De Santis, Cortiana, Falomi, Fiorillo, De Anna, Firrarello e Andreolli, e: «Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica», di iniziativa dei senatori Germanà, Maceratini, Asciutti, Avogadro, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bianco, Bornacin, Brignone, Bruni, Bucci, Callegaro, Camber, Ceccato, Cirami, Colla, Corsi Zeffirelli, D'Alì, De Anna, De Santis, Dolazza, Gasperini, Greco, Lago, Lasagna, Lauro, Maggiore, Magnalbò, Manca, Manfredi, Manis, Milio, Minardo, Misserville, Moro, Mulas, Mungari, Novi, Peruzzotti, Pianetta, Piccioni, Porcari, Preioni, Ragno, Reccia, Rotelli, Schifani, Sella di Monteluca, Stiffoni, Tabladini, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Ventucci, Wilde e Zanoletti.

Comunico che il presidente del Senato, acquisito il consenso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha trasferito i disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato predisposto dal relatore, consistente di otto articoli; in tale seduta, la Commissione ha convenuto di stralciare i primi sette articoli (in ottemperanza del parere della Commissione bilancio) ed ha approvato, con modifiche, il solo articolo 8.

In considerazione dell'ampia convergenza registrata, propongo di dare per acquisite la relazione del senatore Toniolli e la discussione generale e di passare direttamente alle votazioni.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Avverto quindi che – in conformità a quanto convenuto ieri dalla Commissione in sede referente – il senatore Germanà ha presentato propo-

ste di stralcio degli articoli da 1 a 7 del testo unificato del relatore, che si intendono illustrate.

Propongo quindi l'adozione quale testo base del testo unificato del relatore (pubblicato in allegato al resoconto sommario del 16 novembre 2000), quale risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione in sede referente nella seduta di ieri.

BEVILACQUA. Signor Presidente, ritengo che non si tratti di testo unificato, atteso che esso corrisponde in massima parte al disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri.

TONIOLLI, *relatore alla Commissione*. Presidente, ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso ebbi modo di illustrare la mia proposta di testo unificato, segnalando analiticamente le disposizioni che avevo tratto dal disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri, e quelle che avevo invece tratto dal disegno di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri. Del resto, io ho redatto la mia proposta di testo unificato su incarico della Commissione, la quale aveva unanimemente deliberato di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 4573 e 1719, ma di tenere distinto l'esame del terzo disegno di legge in materia di attività pugilistica assegnato alla Commissione (A.S. n. 1776), atteso che esso recava una visione del tutto antitetica della questione.

PRESIDENTE. Senatore Toniolli, la ringrazio per il chiarimento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'adozione del testo unificato del relatore quale testo base.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Accesso al pugilato e limiti di età per i pugili professionisti)

1. L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.
2. L'attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.
3. Per l'attività pugilistica dilettantistica l'età minima e l'età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

1.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV. La FPI, previo parere della sezione Studi e Ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l'effettuazione dell'esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.

2. L'esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

3. I pugili che hanno subito una sconfitta prima del limite ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.

4. Chiunque indice, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.

5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l'iscrizione alla FPI.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

2.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari)

1. L'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell'economia e dell'occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

3.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1° giugno 2001, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i pugili professionisti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

4.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti che possano far valere nell'anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio un'intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall'articolo 6, per la retribuzione giornaliera, determinata col criterio previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

5.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall'importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

6.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, volto a stralciarlo:

7.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 che, in conseguenza degli stralci testè approvati, è l'unico articolo rimasto:

Art. 8.

(Assegno straordinario vitalizio)

1. Agli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 5.000.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari generali e del personale - e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredata delle date di riferimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2004, alla determinazione dell'ammontare del Fondo si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

GERMANÀ. Signor Presidente, sono soddisfatto del fatto che, dopo circa un anno della sua presentazione, questo disegno di legge che riguarda il pugilato venga approvato dalla nostra Commissione.

Oggi, sotto la spinta emotiva di quanto successo qualche giorno fa, approviamo un solo articolo degli otto originari. Ritengo tuttavia che i restanti sette articoli stralciati, che andranno a formare un distinto disegno di legge, debbano essere esaminati al più presto, visto che affrontano tematiche rilevanti, quali quelle dell'estensione del pugilato anche alle donne – visto che tale disciplina è da esse praticata nel resto del mondo –, dell'obbligatorietà del *test* dell'AIDS e della possibilità, per coloro che hanno praticato e che praticano questo sport, di crearsi una pensione autonoma. Ricordo che questo sport, così come gli altri, contribuisce a che i nostri ragazzi possano allontanarsi dalle droghe e possano distrarsi.

Ripeto, sono lieto che la Commissione finalmente abbia approvato un simile provvedimento, che mi auguro possa essere esteso in futuro anche ad altri sport.

Credo sia poi opportuno ricordare che molti pugili hanno ben rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo. All'apice della carriera essi vengono considerati fortunati sia per i numerosi inviti a feste e manifestazioni sia per le innumerevoli manifestazioni di affetto che ricevono (autografi compresi). Purtroppo, col venir meno dei brillanti risultati sportivi e quindi della fama essi vengono abbandonati, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto da quello umano. Credo che in futuro dovremmo essere più sensibili a tali questioni.

In conclusione, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, propongo che la Commissione mi conferisce il mandato ad apportare le correzioni formali che si rendessero necessarie.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 8, che assumerà il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli *ex* pugili in condizioni di disagio economico».

È approvato.

GERMANÀ. Signor Presidente, propongo che la legge assuma il seguente titolo: «Legge Mitri».

PRESIDENTE. Senatore Germanà, pur comprendendo la commozione suscitata dalla recente tragica scomparsa dell'*ex* pugile, le faccio osservare che formalmente non può essere data siffatta intitolazione ad una legge dello Stato. Nulla vieta peraltro che essa sia convenzionalmente così ricordata, sull'esempio della legge 8 agosto 1985, n. 44, il cui titolo reca formalmente «Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità», ma che è nota come «legge Bacchelli».

Avverto altresì che gli articoli da 1 a 7 del testo unificato del relatore, testè stralciati dalla Commissione, costituiranno un autonomo disegno di legge (A.S. n. 1719-4573-*bis*) con il seguente titolo: «Riordino della disciplina pugilistica».

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 16.

